



# COMUNE DI VESPOLATE

PROVINCIA DI NOVARA

## ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

**N. 14 DEL 14/07/2021**

**OGGETTO:DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SU STRADE COMUNALI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA AREE DAL VERDE.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che alcuni residenti hanno richiesto di provvedere alla pulizia straordinaria della strada in Via I Maggio a causa della crescita di vegetazione spontanea;

CONSIDERATO che per effettuare la radicale pulizia delle superfici viabili, s'impone l'obbligo di rendere la viabilità sgombra da autoveicoli in sosta, i quali altrimenti, impedirebbero di effettuare l'attività di pulizia in sicurezza per gli operatori oltre all'inefficacia dell'intervento;

RITENUTO, quindi, dover procedere ad istituire i divieti di sosta su alcune strade, apponendo adeguata segnaletica indicante gli orari d'efficacia dei divieti;

VISTI gli artt. 7, 157, 158 e 159 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

ORDINA

- DI VIETARE, per i motivi in premessa, in Via I Maggio, su entrambi i lati, la sosta a tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, dalle ore 08:00 alle ore 11:00 nel giorno giovedì 15 luglio 2021.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.

Sono esclusi da tale divieto i veicoli delle Forze di Polizia, i veicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale e i mezzi di pronto intervento e soccorso.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente ordinanza e autorizzati ad adottare ogni altro provvedimento a garanzia della sicurezza pubblica.

#### AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159, 1° lett. a) del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D. Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, il ricorso non sospende la validità e l'esecuzione del presente provvedimento. E' altresì ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL RESPONSABILE

Vice Comm. Pier Giovanni Cavalotto